

AZIENDA SANITARIA LOCALE BI

Via Marconi n. 23 – BIELLA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Gianfranco ZULIAN

(nominato con D.G.R. n. 7 - 3717 del 27. 04.2012)

L'anno duemilatredici, il giorno 26 del mese di Settembre in Biella, presso la sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale BI di Via Marconi n. 23

ha assunto la seguente deliberazione:

DELIBERAZIONE n. 460 del 26-09-2013

OGGETTO: NUOVO OSPEDALE DI BIELLA. COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI. DETERMINAZIONI.

AZIENDA SANITARIA LOCALE BI

Via Marconi n. 23 – 13900 Biella**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE***N. 460 del 26-09-2013 - Pagina 1 di 3*

OGGETTO: Nuovo Ospedale di Biella. Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori. Determinazioni.

IL DIRETTORE GENERALE

Su proposta n. 12 dell'Ufficio Nuovo Ospedale dalla cui istruttoria si evince che:

- con Deliberazione n. 138 del 12/03/2008 è stato costituito l'Ufficio per la Direzione Lavori del Nuovo Ospedale di Biella, individuando quale Direttore dei Lavori l'Arch. Silvano Bonelli e quale Direttore Operativo con funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori l'Ing. Domenico Falbo;
- successivamente, con Deliberazione n. 178 del 28/03/2008 sono stati approvati gli schemi contrattuali di prestazione d'opera intellettuale con i vari professionisti individuati nella citata Deliberazione ASL BI n. 138/2008;
- il contratto di cui all'oggetto della presente Deliberazione, fra l'Ing. Domenico Falbo e l'ASL BI, è stato sottoscritto in data 01/04/2008 e prevede lo svolgimento dell'attività di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori fino alla conclusione ed espletamento delle varie attività di collaudo;
- Il RUP Ing. Paola Mello Teggia è stata individuata in data 16/05/2007 quale Responsabile dei Lavori, in applicazione di quanto disposto dall'art. 8, comma 2, del DPR 554/99;

VISTA la Relazione del RUP, nonché Responsabile dei Lavori, datata 20/09/2013, dalla quale si evince che:

1. L'insieme delle attività che concorrono al completamento, all'allestimento ed al rendere operativo il nuovo ospedale determinerà l'accesso all'area da parte di numerose ditte per l'esecuzione degli appalti di fornitura e posa di arredi ed attrezzature varie. In alcuni casi le lavorazioni comprenderanno anche l'insediamento di nuovi cantieri con importanti interventi di natura edilizia finalizzati all'installazione di determinate apparecchiature (ad es. acceleratore lineare e risonanza magnetica).
2. E' necessario coordinare tra di loro tutte queste attività, sia dal punto di vista progettuale sia da quello esecutivo, e adottare gli adempimenti imposti dalle norme vigenti in materia di appalti e di sicurezza.
3. La vigente normativa stabilisce che nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di legge.

AZIENDA SANITARIA LOCALE BI**Via Marconi n. 23 – 13900 Biella**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE*N. 460 del 26-09-2013 - Pagina 2 di 3*

4. In tale contesto la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella ha chiesto, con proprie comunicazioni del 02/07/2013 e del 10/07/2013, che l'ASL di Biella, nel ruolo di Committente, provveda alla definizione dell'incarico di Coordinatore per la Sicurezza. Con le stesse note ha comunicato i nominativi delle ditte individuate e l'importo dei lavori da eseguire specificando che gli oneri professionali del Coordinatore rimangono a carico della stessa Fondazione. Ha inoltre fornito l'elenco delle successive donazioni comprendenti la posa delle attrezzature.
5. Il cantiere nelle attuali fasi di completamento e fino all'espletamento delle varie attività di collaudo è coordinato dall'ing. Falbo e quindi, relativamente alla sicurezza, tutte le attività interferenti con il cantiere, originate dalla fornitura e posa di attrezzature e arredi, comportano la necessità di dover provvedere con estrema urgenza alla specificazione delle mansioni che il suddetto ingegnere dovrà svolgere nell'ambito del contratto in essere che, all'art. 4, definisce l'efficacia fino alla fine dei collaudi e prevede di dare luogo ad una nuova quantificazione del corrispettivo nei casi previsti.
6. In riferimento a quanto sopra vi è stato un incontro in data 10/09/2013 con il Direttore Generale dell'ASL BI, durante il quale si è confermato il proseguimento dell'attività dell'ing. Falbo e si è definito il corrispettivo mensile di € 2.400,00, oltre oneri di legge, a partire dal 15/08/2013, anziché di € 5.900,00, oltre oneri di legge, anche in ragione della riduzione di impegno nel settore della contabilità e della sicurezza specifica del cantiere.

ASSUNTA la correttezza del processo istruttorio correlato la cui responsabilità è riconducibile all'ambito dirigenziale;

RITENUTO di condividere la sopra richiamata proposta;

PRESO ATTO dei pareri conformi del Direttore Amministrativo, Dr. Eugenio ZAMPERONE e del Direttore Sanitario, Dr. Franco PIUNTI, ai sensi del D.Lg.vo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

DELIBERA:

- 1) di specificare che nell'ambito del contratto in essere (sottoscritto in data 01/04/2008) l'Ing. Domenico Falbo svolgerà anche l'attività di coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione per la fornitura e posa di arredi e attrezzature acquisite dalla ASL o donate dalla F.C.R.B. necessarie per la messa in esercizio del Nuovo Ospedale di Biella fino alla conclusione delle attività di collaudo della struttura, al fine di governare, gestire e coordinare le interferenze tra le varie Ditte presenti in cantiere;
- 2) di stabilire che, in applicazione delle previsioni contenute all'art. 4 del contratto in essere col professionista, la nuova quantificazione del corrispettivo viene ridotto nella misura di seguito indicata:
 - da Euro 5.900,00 mensili oltre oneri ed I.V.A.;
 - ad Euro 2.400,00 mensili oltre oneri ed I.V.A.;
- 3) di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento troveranno copertura sul Quadro Economico del Nuovo Ospedale, ed in particolare alla voce "Spese Tecniche D.L." delle somme a disposizione dell'Amministrazione;

AZIENDA SANITARIA LOCALE BI

Via Marconi n. 23 – 13900 Biella

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 460 del 26-09-2013 - Pagina 3 di 3

- 4) di trasmettere il presente provvedimento al Professionista interessato ed al Direttore dei Lavori;
- 5) di dare mandato all'Ufficio Nuovo Ospedale di provvedere agli adempimenti consequenziali.

Con parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

Altresì

DELIBERA:

di autorizzare e dichiarare l'immediata esecutività della presente deliberazione, prevista dall'art. 3 della L.R. n. 31 del 30.6.1992, sussistendo la condizione di cui all'art. 134 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000.

AZIENDA SANITARIA LOCALE BI

Via Marconi n. 23 – BIELLA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

DELIBERAZIONE N. 460 del 26-09-2013

Per approvazione
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dr. Gianfranco ZULIAN